

Tavole sinottiche di lettura del DL 17 MARZO 2020 – N. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

→ [LINK AL SITO DELLA GAZZETTA UFFICIALE PER IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO](#)

Gli articoli che riguardano la giustizia sono i seguenti:

- **Art. 83:** *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*
- **Art. 84:** *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa*
- **Art. 123:** *Disposizioni in materia di detenzione domiciliare*

ART. 83: punti chiave

- 1) **RINVIO UDIENZE**: dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate **d'ufficio** udienze civili e penali a data successiva al 15 aprile 2020
- 2) **SOSPENSIONE DEI TERMINI**: dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di **qualsiasi** atto dei procedimenti **civili** e **penali**, in particolare:

fase indagini preliminari	adozione provvedimenti giudiziari e deposito motivazione
proposizione atti introduttivi di giudizio e dei procedimenti esecutivi	impugnazioni
tutti i termini procedurali in genere	notifica ricorso in primo grado Commissioni tributarie
termine art. 17 bis comma 2 d.lgs. 546/1992	

IN PARTICOLARE:

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

NB: ALCUNE UDIENZE

NON

**SONO SOSPESE; VEDIAMO
QUALI NEL SETTORE CIVILE E
NEL SETTORE PENALE.**

a) cause competenza TMM (adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati, situazioni di pregiudizio);
b) cause relative ad alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio, di affinità;
c) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
d) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

SETTORE CIVILE

e) procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
g) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
h) procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

(SEGUE ALLA PROSSIMA PAGINA)

i) procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, **in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.**

SETTORE CIVILE

NB. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

SETTORE PENALE

- a) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- b) procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
- c) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

d) quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) *procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;*
- 2) *procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.*

(SEGUE ALLA PROSSIMA PAGINA)

SETTORE PENALE

e) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

NB. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

ULTERIORI PREVISIONI ART. 83: SCHEMA RIASSUNTIVO: PENALE

SOSPENSIONE PRESCRIZIONE PENALE

Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 **rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.**

PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DI DETENUTI

Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, **la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ULTERIORI PREVISIONI ART. 83: SCHEMA RIASSUNTIVO: PENALE

NOTIFICAZIONI NEL PENALE

Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 **agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.** Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ULTERIORI PREVISIONI ART. 83: SCHEMA RIASSUNTIVO: PENALE

COLLOQUI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, **i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica**, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

EVENTUALE SOSPENSIONE PERMESSI PREMIO E REGIME SEMILIBERTA'

Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semiliberté ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

CORTE D'ASSISE

Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

ULTERIORI PREVISIONI ART. 83: SCHEMA RIASSUNTIVO: CIVILE

SOSPENSIONE PRESCRIZIONE-DECADENZA DEI DIRITTI NEL CIVILE

Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui sopra (fino al 30 giugno) che precludano la presentazione della domanda giudiziale è **sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse** dai provvedimenti medesimi.

LEGGE PINTO

Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo **non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.**

DEPOSITO TELEMATICO

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ULTERIORI PREVISIONI ART. 83: SCHEMA RIASSUNTIVO: CIVILE E TRIBUTARIO

PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA E STRAGIUDIZIALE

Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

COMMISSIONI TRIBUTARIE E MAGISTRATURA MILITARE: ESTENSIONE

Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

MISURE ORGANIZZATIVE RIMESSE AI CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

CLAUSOLA GENERALE APPLICABILE A TUTTI I PROCEDIMENTI NON URGENTI, VALEVOLE DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO, QUALORA NON INTERVENISSE NUOVA ESTENSIONE DELLE NORME DEL DECRETO IN ESAME.

Per le attività **URGENTI NON SOSPESE** e per il **PERIODO COMPRESO TRA IL 16 APRILE E IL 30 GIUGNO 2020** è rimessa ai capi degli uffici giudiziari (sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati) la possibilità di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.

Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

(SEGUE ALLA PROSSIMA PAGINA)

MISURE ORGANIZZATIVE RIMESSE AI CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

(SEGUE ALLA PROSSIMA PAGINA)

MISURE ORGANIZZATIVE RIMESSE AI CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

ART. 123: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE

1. *In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, **ove non sia superiore a diciotto mesi**, anche se costituente parte residua di maggior pena*

